

XI.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DE SANCTIS.

SOMMARIO. *Congedo.* = *Convalidamento delle elezioni dei collegi di Ivrea, Monteleone di Calabria, Sciacca e Teggiano.* = *Risultamento del ballottaggio per la nomina della Giunta sui resoconti amministrativi, ed elezione dei deputati Fano e Viacava.* = *Telegramma del presidente Crispi da Torino sul festoso ricevimento fatto alla deputazione.* = *Interpellanza del deputato Giudici Vittorio sulla situazione del nuovo censo nella provincia di Como — Risposta del ministro per le finanze, e sua presentazione di uno schema di legge per il censo di Lombardia — Repliche.* = *Svolgimento di un disegno di legge del deputato Englen intorno alle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili — Dichiarazione del ministro per le finanze — È preso in considerazione.* = *Lo stesso ministro presenta uno schema di legge per modificazioni alle leggi d'imposta sui fabbricati, e una relazione della Commissione di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico pel 1874.* = *Relazione di petizioni — Il deputato Plebano riferisce sulle petizioni 483 e 610, che sono inviate al Ministero delle finanze, di consenso del ministro — Alle petizioni 1223 e 1227 il deputato Pissavini fa un'istanza circa la relazione, cui rispondono il relatore Vollaro ed il deputato Macchi — È approvato l'ordine del giorno — Il deputato Meardi riferisce sulla petizione 195, sulla quale si passa all'ordine del giorno — Il deputato Farina Nicola riferisce sulla petizione 1265, la quale, dopo osservazioni del deputato Griffini Luigi e del ministro per le finanze, è mandata agli archivi — Il deputato Farina Nicola riferisce pure sulla petizione 1296, sulla quale si passa all'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Il deputato Strada, per ragioni di famiglia, chiede un congedo di un mese.

(È accordato.)

La Giunta per le elezioni ha approvato le seguenti elezioni:

Germanetti dottore Germano, Ivrea.

Cordopatri Pasquale, Monteleone di Calabria.

Frischia dottore Saverio, Sciacca.

Petrucelli della Gattina dottore Ferdinando, Teggiano.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro quindi gli eletti membri di codesta Camera.

La votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari a compire la Giunta incaricata di

riferire sui resoconti amministrativi ha dato il seguente risultato:

L'onorevole Fano ebbe voti.	127
Viarana	123
Borelli Bartolommeo	32
Cittadella	8
Schede bianche	52

Gli onorevoli Fano e Viarana sono quindi eletti membri di detta Giunta.

Il deputato Marolda-Petilli, avendo rinunciato all'ufficio di commissario della Giunta delle petizioni, nella tornata prossima si procederà alla sua surrogazione.

Credo di far piacere alla Camera comunicandole un telegramma inviatoci dal nostro presidente.

Esso è così concepito: « Noi giunti tutti ottima salute, accolti festosamente municipio popolazionee. » (Bene!)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

Ed io aggiungo che non si poteva attendere diversamente da una popolazione così patriottica e così liberale come è quella di Torino. (*Benissimo!*)

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO GIUDICI VITTORIO
AL MINISTRO DELLE FINANZE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Giudici Vittorio al ministro delle finanze.

« Il deputato Vittorio Giudici desidera interpellare l'onorevole ministro delle finanze intorno all'attivazione del nuovo censo nella provincia di Como. »

L'onorevole Giudici ha facoltà di parlare.

GIUDICI VITTORIO. La questione dell'applicazione del nuovo censo alla provincia di Como, non è una questione nuova per questa Camera; da più anni quella nobile provincia sollecitò l'applicazione del nuovo censo, e le operazioni censuarie preliminari dovevano già essere compiute da una mezza dozzina di anni e più; e non si sa bene per quali motivi vennero ultimamente ritardate, in guisa che questa applicazione non potè aver luogo finora.

In seguito ai continui reclami che pervenivano dalle legittime rappresentanze dei comuni e della provincia, nonchè in seguito alle diverse sollecitazioni fatte dai deputati di quelle località, finalmente il ministro Minghetti, nella tornata del 2 dicembre 1875, presentò un progetto di legge, col quale veniva fatta ragione a codesti reclami. Con esso si proponeva di conglobare il nuovo censo di quella provincia con quello delle altre provincie lombarde di nuovo censo e delle provincie venete.

Questo progetto di legge, presentato sullo scorcio della Sessione, quando era imminente la chiusura, ebbe l'onore di una relazione del nostro collega Mantellini, ma non potè venire discusso.

Così nella relazione del ministro, come in quella dell'onorevole Mantellini, si fa ampia ragione ai desiderii della provincia in discorso, e si dimostra quanto sia giusto il perequare il censo di quella provincia (le preliminari operazioni del quale erano già compiute) con quelle delle altre provincie venete e lombarde di nuovo censo.

Bisogna però che io faccia avvertire alla Camera, come le operazioni del ricensimento Lombardo-Veneto furono determinate da antiche disposizioni, che rimontano fino al 1817, e sempre continuate, in modo che, nella fortunata epoca del 1859, le operazioni erano già compiute per tutte le provincie ve-

nete e per una parte delle provincie lombarde, ed il censo ivi rinnovato.

Nessuna legge fatta in seguito all'unione della Lombardia e del Veneto all'Italia ha mai abrogato quelle disposizioni; dimodochè sembrava a prima vista che l'operazione dovesse essere continuata senza interruzione; senonchè, avendo alcune provincie di nuovo censo, a cui erano stati accollati degli aggravii provenienti dall'introduzione del nuovo censo in altre porzioni del territorio lombardo, reclamato contro questa disposizione del ministro Minghetti, il Ministero Minghetti dovette deferire la questione al Consiglio di Stato; dopo il parere di questo egli non si credette autorizzato a proseguire questo sistema senzachè intervenisse una legge del Parlamento. Di qui la legge che egli ha presentato e di cui ho dianzi discorso.

Caduto il Ministero Minghetti (il quale aveva preso, nell'ultima seduta, prima delle feste del Natale della Sessione del 1875, l'impegno di ripresentare la legge tostochè la Camera si fosse riunita) non se ne fece più nulla in fino all'epoca attuale. Senonchè, invitato l'onorevole ministro che regge attualmente il portafoglio delle finanze ad esprimere i suoi divisamenti intorno a questa controversia, nella tornata del 13 giugno di questo anno rispose all'onorevole Merzario, che lo sollecitava onde facesse opera perchè pel primo gennaio 1877 fosse finalmente messo in attività nella provincia di Como il nuovo censo, rispose, dico, che egli si faceva forte di promettere che pel primo gennaio l'avrebbe messo in attività, e che le accuse che gli si muovevano di non aver assegnato un sufficiente numero d'impiegati, e di non spingere le operazioni con tutta l'attività possibile, erano infondate. Diffatti debbo, ad onore del vero, dichiarare che quanto egli ha espresso era la pura verità, inquantochè le operazioni sono ora ultimate.

Ad un'altra interrogazione poi suscitata dalla prima e mossagli dall'onorevole Donati (che mi duole di non più vedere fra noi) che lo stringeva a dichiarare su chi sarebbesi poi riversata la differenza della somma d'imposta afferente alla provincia di Como, in base al vecchio censo e quello che le spetterebbe se il nuovo censo le fosse applicato con la stessa aliquota delle altre provincie lombarde di nuovo censo, l'onorevole ministro rispondeva: « io prometto una cosa sola, ed è che con la legge del bilancio di prima previsione del 1877, o con una legge speciale, al riaprirsi della Sessione, presenterò la soluzione di questa controversia. »

Io ho ricopiato tali parole testuali dagli atti parlamentari. Or bene, che cosa è accaduto? L'attivazione del nuovo censo si sta facendo. Per la defini-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

zione della controversia: « chi deve pagare l'eccesso dell'aliquota? » nessuna disposizione finora. Nè nelle variazioni al bilancio di prima previsione per il 1877, già presentato alla Camera, trovasi alcuna proposta su questa materia, nè fu fatta finora alcuna presentazione di legge speciale per definire questa pendenza.

Frattanto alla rappresentanza legittima della provincia di Como, col mezzo della prefettura e dell'intendenza di finanza, vennero comunicate le disposizioni relative al nuovo censo, ed i Comaschi si sono, con dolore e con sorpresa, avvisti che l'aliquota per ogni lira censuaria per l'anno 1877 è stata fissata per loro in lire italiane 0,317471, mentre per le altre provincie di nuovo censo lombardo l'aliquota è stabilita in una cifra molto minore, ed ancor più esigua è quella stabilita per le provincie venete.

Ora, domandano i rappresentanti della provincia di Como, interpreti del desiderio universale di quei contribuenti: chi siamo noi? Siamo noi gente di un'altra nazione, che per la stessa rendita censuaria, verificata cogli stessi sistemi coi quali è stata verificata nelle provincie di nuovo censo lombarde e nelle venete, noi dobbiamo pagare quasi il sesto di più delle lombarde? (*Esclamazioni del presidente del Consiglio*)

La differenza è di quattro centesimi su ventisette; dunque mi pare che sia del sesto o del settimo almeno.

Quindi domandano esse: in buona giustizia siamo noi obbligate a pagare questo eccesso sulle altre provincie?

Ecco i reclami di cui io mi fo l'eco nella Camera innanzi all'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, e sono costretto a rivolgergli una preghiera.

Il solo annunzio del fatto mi dispensa dal fare delle frasi intorno all'ingiustizia della disposizione attuale.

Io non sono eloquente e non tenterò di fare dell'eloquenza fuori di proposito: mi limito a rivolgere all'onorevole ministro queste domande, sperando che egli vorrà darmi una soddisfacente risposta:

1° Intende egli o no presentare il più presto possibile una legge che abbia per effetto di parificare l'aliquota censuaria della provincia di Como a quella delle altre provincie lombarde di nuovo censo?

(Mi limito a questa provincia per non ingolfare la questione in un campo spinoso, come è quello del contingente stabilito per le provincie venete colla legge del 1867.)

2° Se egli intende far ciò, vale a dire se egli in-

tende presentare questo progetto di legge, quale provvedimento ha egli divisato di prendere, perchè, in pendenza della divisata legge, l'aliquota già intimata alla provincia di Como, venga fin dal 1° gennaio 1877 ridotta a quella cifra, che risulterebbe se la provincia medesima fosse fin da quell'epoca aggiunta alle altre provincie di nuovo censo?

Mi pare che le mie domande siano così modeste, che io oso lusingarmi che la cortesia dell'onorevole presidente vorrà darmi una risposta soddisfacente su entrambe.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio, ministro per le finanze*. Io non so se la mia risposta sarà egualmente soddisfacente per entrambe le interrogazioni indirizzate dall'onorevole deputato Giudici. Spero però di persuadere l'onorevole interpellante e la Camera, in primo luogo che il Ministero ha adempito fedelmente alle sue promesse; in secondo luogo che esso ha reso alla provincia di Como, tutta quella giustizia che le leggi gli consentivano di renderle.

L'onorevole Giudici ha indicato la genesi del ricensimento della provincia di Como, che per onor del vero debbo dire essere di tutte le provincie della Lombardia e della Venezia, quella che aveva più pressante bisogno che questo ricensimento fosse eseguito.

Catasti antichissimi; imposta fondiaria che non aveva più nulla a che fare con la rendita effettiva; una legge che prometteva una riforma censuaria, e la cui esecuzione è stata troppo ritardata; catasti in uno scompiglio completo, e le volture catastali disordinate.

Questa è la condizione in cui si è trovata la provincia di Como.

L'onorevole Giudici, per dimostrare la lunga aspettazione del ricensimento, ricordò le patenti del 1817; saremmo a più di mezzo secolo di distanza.

Però bisogna notare che veramente le operazioni indicate da quella legge non cominciarono ad attivarsi che circa 20 anni dopo, e non si compierono che verso il 1859 per alcune provincie, alle quali fu quindi applicato il nuovo censo; tanto che quando venne davanti alla Camera la nuova legge di perequazione, abbiamo trovato vigenti in Lombardia due sistemi censuari sui quali fu divisa l'imposta assegnata al compartimento di Lombardia.

L'onorevole Giudici lamenta che siasi ritardata in questi ultimi tempi l'esecuzione del ricensimento. Questo ritardo spero che l'onorevole Giudici non lo potrà imputare all'attuale amministrazione; alla quale mi pare che potrebbe con tutta giustizia indirizzare anzi una parola di lode,

giacchè si deve all'attuale amministrazione se questa operazione ebbe il suo compimento.

L'anno scorso fu presentato dal mio onorevole predecessore un progetto di legge per risolvere questa questione; mandato questo progetto alla Commissione del bilancio, ne fu fatta dal nostro egregio collega il deputato Mantellini la relazione.

La soluzione proposta dall'onorevole Mantellini non era certo quella che si attendevano i difensori degli interessi della provincia di Como. Fu questo uno dei motivi per cui questa legge, che del resto non poteva essere messa in esecuzione finchè le operazioni del ricensimento non si fossero compiute, non ebbe l'onore della discussione nella Camera nella Sessione passata.

Il Ministero ha assunto l'impegno di compiere le operazioni del ricensimento; in questa parte l'onorevole deputato Giudici ha ammesso che il Ministero ha soddisfatto al suo impegno. E per verità io credo che abbia oltrepassato le sue promesse. L'operazione fu finita abbastanza in tempo per potere avere tutti gli elementi per fare il riparto dell'imposta, non su quell'antico censo che non aveva più, come ho detto, nessunissima proporzione con la rendita attuale, ma sul censimento nuovo, il quale è certamente più vicino alla rendita vera, e quindi più giusto.

L'onorevole deputato Giudici dice: volete voi adempiere alla vostra promessa di sciogliere la questione in occasione della legge del bilancio, ovvero intendete voi di presentare una legge come pure vi siete riservati di presentare, che sciolga la questione? Io non ho veduto traccia delle vostre buone intenzioni nel bilancio che ci è stato presentato, e nessuna legge speciale finora ho veduto.

L'onorevole deputato Giudici sa benissimo che, quando un provvedimento come questo, debba essere formulato in una legge a cui debbono concorrere i due rami del Parlamento, le conseguenze non possono apparire nel bilancio finchè la legge non sia approvata.

Ma, almeno presentate voi la legge speciale?

Onorevole deputato Giudici, io spero potere adempire onorevolmente a tutte le promesse che ho fatte precedentemente; e per dargliene una prima prova, dichiaro che, quando avrò finita la breve risposta che mi propongo di dargli, io deporrei sul banco della Presidenza il progetto di legge col quale intendo risolvere la vertenza intorno al ricensimento della provincia di Como.

L'onorevole deputato Giudici aggiunge una seconda domanda, sulla quale io non so se la risposta potrà essergli gradevole.

Il Ministero non poteva sciogliere la questione se

non col mezzo di una legge; non poteva applicare cioè una diversa aliquota, nè variare le quote compartimentali dell'imposta se non quando la legge fosse stata adottata dai due rami del Parlamento, e sanzionata dal Re. Non aveva sicuramente il diritto di indovinare la volontà del Parlamento.

L'onorevole deputato Giudici sa che il Consiglio di Stato replicatamente ha emesso il suo parere nel senso che nessuna mutazione poteva farsi senza una legge.

In questo stato di cose, quale era l'obbligo del Governo? Fare il quesito a quel corpo consultivo che è il più eminente dello Stato, al quale il potere esecutivo deve rivolgersi quando sorgono gravi questioni della natura di quella che stiamo esaminando.

Il Ministero quindi ha interrogato il Consiglio di Stato se egli poteva legalmente ripartire l'imposta attuale, senza aumentarla e senza diminuirli, della provincia di Como in modo più equo a più razionale, quale era quello che, in luogo del riparto da farsi sugli estimi antichi, ossia sul censo antico, riparto che ognuno aveva riconosciuto difettoso, se egli poteva ripartire l'imposta e fare i ruoli sulle basi del nuovo censo regolarmente compiuto.

Il Consiglio di Stato diede un parere favorevole a questo riparto, e lo motivò con brevi e degne parole, dicendo che, così facendo il Ministero, se non rendeva tutta la giustizia che doveva alla provincia di Como, gli rendeva tutta la giustizia che le leggi attuali gli permettevano di rendere. Egli è perciò che nel mese di ottobre si diede l'ordine, che non poteva essere dato più tardi, di fare i ruoli dell'imposta pel 1877, non sull'estimo antico, ma sull'estimo nuovo, pur conservando il contingente quale si trovava stabilito dalle leggi precedenti per la provincia di Como; contingente che il Ministero non aveva diritto di variare, finchè le leggi non fossero variate.

Tale è stato il provvedimento cui si è attenuto il Ministero, dopo aver consultato il Consiglio di Stato. Questa forse non è tutta la giustizia che si desidera ma è quella sola giustizia che le leggi permettevano al Ministero di rendere alla patriottica provincia di Como.

Quando verrà in discussione la proposta di legge che avrò l'onore di deporre sul banco della presidenza, l'onorevole Giudici avrà occasione di svolgere le altre sue osservazioni anche riguardo all'aliquota. Egli potrà discutere sul punto se dovremo dare alla legge un effetto retroattivo per togliere quell'aggravio che può essere caduto sulla provincia di Como in confronto ad altre provincie.

È questa una questione la quale potrà essere

trattata in occasione della discussione del disegno di legge che ho l'onore di deporre al banco della Presidenza.

Spero d'averne con queste dichiarazioni convinto l'onorevole Giudici, che il Ministero non ha tralasciato di fare quanto da lui dipendeva, sia per mantenere le sue promesse, sia per rendere giustizia alla benemerita provincia di Como.

GIUDICI VITTORIO. Non occorre che io dica, in quanto alla prima parte della mia domanda, che l'onorevole presidente del Consiglio mi ha dato quella più gradita risposta che poteva, accordandomi immediatamente quello che io aveva chiesto.

Rimane la seconda parte.

Dovranno i contribuenti della provincia di Como pagare un'aliquota maggiore degli altri loro concittadini, ora che colla nuova ripartizione di questa imposta risulta evidente come la luce del sole che la loro aliquota per la stessa misura di rendita è superiore a quella di tutti gli altri delle provincie lombarde e di quelle del Veneto?

In quanto a questo, la risposta dell'onorevole presidente del Consiglio mi ha dato ragione solo in parte.

Egli mi ha detto: « la giustizia che vi poteva fare, ve la ho già fatta tutta; ne rimane una parte a cui io non ho per le vigenti leggi facoltà di provvedere. »

Questa se non erro è la morale delle parole dell'onorevole presidente del Consiglio.

Con ciò egli ammette che vi è una parte di giustizia che non può farmi.

A questa risposta naturalmente bisogna che io mi acquieti: ma ho una preghiera da rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio che io spero vorrà esaudire in corrispettivo di quella *parte di giustizia* che viene denegata. Faccia egli che questa benedetta legge vada in porto. Io sono molto più giovane nella vita parlamentare dell'onorevole presidente del Consiglio, ma sono avvezzo a vedere delle leggi che si presentano, e che a poco a poco, presentandosi delle difficoltà provenienti dal contrasto di altri interessi, si lasciano cadere.

GHINOSI. È il sistema della Destra.

GIUDICI VITTORIO. (Con calore) Or bene, ora che siamo nel sistema della sinistra, prego l'onorevole presidente del Consiglio a voler far vedere che questo sistema è pienamente diverso. (Movimenti)

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che la legge è condotta in porto dal Governo, quando l'ha presentata alla Camera. Quando la legge sta dinanzi alla Camera spetta a questa e non al Governo di risolverla. Quindi mi sembra che, piuttostochè al presi-

dente del Consiglio, è alla Camera che l'onorevole Giudici deve rivolgere le sue sollecitazioni.

Quanto alla questione sulla quale egli ha insistito, lo prego di esaminare gli atti che si sono compiuti nella Sessione scorsa, e vedrà che la questione è abbastanza difficile, ed io non mi meraviglierei che le difficoltà sorte nell'anno scorso, si ripresentassero in questa Sessione. Io ho cercato di fare un passo di più; ho cercato di mettere nella legge un provvedimento che dovrebbe diminuire le opposizioni che sono nate l'anno scorso, perchè il provvedimento quale era proposto dall'onorevole Minghetti andasse in porto, come desidera l'onorevole deputato Giudici, ma questo dipenderà molto, o signori, dalla moderazione di tutti, ma principalmente dalla moderazione dei rappresentanti della provincia di Como.

Intanto ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la riunione dei compartimenti catastali della Lombardia e della Venezia. (V. *Stam-pato*, n° 30)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e distribuito.

MERZARIO. Propongo e prego la Camera di dichiarare che questa proposta di legge sia discussa d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

(I deputati Mari e Musolino prestano giuramento.)

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO ENGLÉN PER MODIFICAZIONI DI UN ARTICOLO DELLA LEGGE SULLA CONTABILITÀ DELLO STATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge presentata dal deputato Englen, la quale è in questi termini:

« *Articolo unico.* Per gli atti amministrativi eseguiti contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette, a cui fu applicata la legge del 20 aprile 1851, n° 192, potranno essi, quando sia competente la Corte dei conti, promuovere le loro istanze innanzi alla Corte medesima, anche prima della presentazione del conto giudiziale.

« In ogni caso tali istanze non sospenderanno l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi, contro i quali si reclami. »

La parola spetta all'onorevole Englen.

ENGLÉN. Debbo prima di tutto osservare che non si tratta di una modificazione di un articolo della legge di contabilità come erroneamente dice l'ordine del giorno, ma è cosa assai più semplice e modesta; si tratta di una interpretazione della procedura innanzi alla Corte dei conti.

Credo che la Camera non abbia bisogno che io faccia molte parole per lo svolgimento di questo progetto di legge, poichè è la seconda volta che essa si presenta al suo esame, e nella passata Legislatura la Camera lo approvò, e sarebbe stato convertito in legge se il Senato avesse avuto il tempo di approvarlo, come era disposto a fare, e come era già preparato dalla Giunta e dal suo relatore.

Quando io proposi la prima volta questa legge innanzi alla Camera ciò fu in seguito di una interpellanza nella quale io mostrai gl'inconvenienti e i danni a cui andavano soggetti gli antichi agenti contabili in seguito all'applicazione della nuova legge sulla riscossione delle imposte. Osservai che tanto per la legge del 1862 sulla istituzione della Corte dei conti, quanto per quella del 1869 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale, era stabilito che non si poteva procedere ad esecuzione, e molto meno a vendita di cauzioni, contro gli agenti contabili se non in forza di una sentenza della Corte dei conti, e intesi gli interessati.

Ma la legge ultima del 1871 cambiò interamente lo stato delle cose e dispose che si poteva procedere a vendita dei beni mobili ed immobili degli agenti contabili semplicemente in forza di un'ordinanza del prefetto o di una disposizione del ministro delle finanze.

Io comprendo che per i nuovi agenti contabili i quali hanno assunto la loro carica dopo la pubblicazione della nuova legge, essi ne hanno accettato l'applicazione in tutte le sue disposizioni, e vi debbono sottostare; ma per gli antichi agenti contabili i quali hanno cessato il loro esercizio prima della nuova legge, la cosa è ben diversa. Infatti è avvenuto che la nuova legge si è applicata con tutto il rigore agli agenti contabili antichi per i loro debiti, per gli arretrati e per le esazioni, le quali erano avvenute sotto l'impero delle antiche leggi.

E le loro cauzioni sono state vendute ed incamerate senza sentirli e senza giudicarli. Essi dunque chiedono non altro che un giudice, un giudice che da sei anni implorano e non possono trovare; poichè sono andati davanti ai tribunali ordinari, e questi dichiarati incompetenti; sono andati innanzi alla Corte dei conti, e questa, applicando l'ultima legge, ha ritenuto di essere bensì competente, ma che la sua giurisdizione si limita soltanto all'esame

generale dei conti giudiziari e non anche alle singole azioni dei contabili.

Ecco perchè essi chieggono che la Camera, con una legge, dichiari che essi possano adire la Corte dei conti, indipendentemente dall'esame dei conti giudiziari. Quando io feci queste osservazioni innanzi alla Camera, l'onorevole Minghetti, allora ministro delle finanze, rispose queste precise parole: « su questa materia vi è bisogno veramente di qualche riforma per ciò che concerne la procedura davanti alla Corte dei conti. Io non prendo impegno di presentare una legge, ma se qualcuno la presentasse, aderirei volentieri a prenderla in considerazione e discuterla. »

Ecco perchè io presentai la legge la prima volta; ecco perchè la Camera l'approvò; ecco perchè nuovamente ora la ripresento.

MINISTRO PER LE FINANZE. La proposta dell'onorevole Englen è già stata fatta nella Sessione precedente: fu già esaminata dagli uffici ed approvata dalla Camera e portata innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Io dichiaro che non ho obiezione alla sua presa in considerazione. La Camera la esaminerà di nuovo; forse mi occorrerà di fare qualche osservazione, ma, nei termini in cui essa è concepita, non credo di dovermi opporre a che sia presa in considerazione. L'onorevole Englen non ignora che l'applicazione pratica della sua proposta, se poteva avere qualche importanza negli anni indietro, questa sua importanza va diminuendo, perchè man mano le posizioni si vanno liquidando. Ma siccome nella intenzione del proponente questo è un provvedimento che tende ad ottenere una più facile giustizia, io non mi oppongo alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione di questa proposta.

Chi l'approva, favorisca d'alzarsi.

(La presa in considerazione è ammessa.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE GOVERNATIVA.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico, per l'anno 1874.

Ho pur l'onore di presentare il decreto reale con cui il Governo è autorizzato a presentare un progetto di legge di modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati. (V. *Stampato*, n° 31)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questa relazione e di questo decreto reale, che verranno stampati e distribuiti.

RELAZIONI SOPRA PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della relazione di petizioni.

Invito l'onorevole Plebano a recarsi alla tribuna.

PLEBANO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 483.

Vari impiegati del cessato ufficio di vigilanza nelle provincie napolitane, ricorrono alla Camera perchè sia riconosciuto il loro diritto a pensione, come fu prima d'ora riconosciuto per gli altri identici impiegati delle provincie siciliane.

Io devo su questa petizione innanzitutto ricordare alla Camera, che la quistione cui la petizione stessa riguarda, non è la prima volta che viene dinanzi a noi.

Petizioni identiche se ne ebbero parecchie, e fra le altre ricordo la petizione 10,993, riferita dall'onorevole Damiani il 30 novembre 1869, colla quale gli stessi petenti già chiedevano ciò che chiedono colla petizione che oggi ho l'onore di riferire alla Camera.

La Camera, dopo un'abbastanza lunga discussione, alla quale presero parte gli onorevoli Lazzaro, Michelini ed altri, sulla proposta dell'onorevole Di San Donato, votò, in quella circostanza, cioè nella seduta già ricordata del 30 novembre 1869, il seguente ordine del giorno :

« La Camera invia la petizione 10,993 al Ministero, perchè, su di essa studiando, presenti un analogo progetto di legge, e nello stesso tempo ordina che una copia di tale petizione sia depositata agli archivi della Camera. »

Quest'ordine del giorno non ebbe, come pur troppo e troppo spesso avviene, alcun risultato; fu lettera morta, almeno fino al giorno in cui la presente petizione fu presentata, e, credo, sino ad oggi. Ed è questa la ragione per cui i petenti si rivolgono un'altra volta al Parlamento.

Dirò ora in poche parole che cosa sia il merito di questa questione.

È noto come nell'ex-regno di Napoli le dogane, le privative, ed altre simili imposte indirette, fossero dapprima e per lungo tempo governate in regia. Il sistema della regia durò, se non vado errato, sino verso il 1847 o il 1848, quando, morto uno degli appaltatori, l'amministrazione di questi dazi fu

assunta direttamente dal Governo. E ciò tanto nelle provincie di qua, quanto in quelle al di là del Faro. Gli impiegati della cessata regia furono in parte assunti ancora dal Governo per questo stesso servizio, in parte passarono ad altre funzioni.

Con un rescritto sovrano del 1858 tutti gli impiegati di tale ramo che erano in Sicilia furono in certo qual modo equiparati ai veri e propri impiegati governativi, sebbene non avessero mai subito sui loro assegni ritenuta alcuna per pensione. Sulla base di codesto rescritto questi impiegati, di mano in mano che ne era il caso, potevano presentarsi alla Corte dei conti, per chiedere la liquidazione della pensione. La stessa cosa pensavano di fare gli impiegati di questo stesso ramo, che appartenevano alle provincie continentali dell'ex-regno di Napoli, ma la Corte dei conti si oppose sempre alle loro domande, dicendo che non c'era per essi quel tale rescritto del 1858 che aveva portato agli identici impiegati delle provincie siciliane il beneficio di riconoscerli come veri impiegati governativi, ciò sebbene nè gli uni nè gli altri avessero mai subita la ritenuta per la pensione. La Corte dei conti non poteva pronunziarsi diversamente, perchè mancava in questi impiegati la qualità essenziale e necessaria per poter avere diritto ad una pensione. Ma questi impiegati si rivolgono alla Camera in linea di giustizia, e domandano: perchè questa disparità di trattamento tra noi che apparteniamo alle provincie dell'ex-regno di Napoli che sono in terraferma, e quelli che appartengono alle provincie dell'ex-regno di Napoli, che sono in Sicilia; mentre identica per ogni riguardo è la nostra posizione, identici furono i nostri servizi e le vicende nostre?

La vostra Giunta non ha creduto necessario di entrare a lungo nel merito di cotesta questione.

Ma parve ad essa che di fronte ad un ordine del giorno chiaro e preciso, già votato dal Parlamento, fosse non solo conveniente, ma fosse suo dovere di proporre per questa petizione l'invio al Ministero, affinchè possano finalmente i petenti ottenere ciò che la Camera in sostanza ha già riconosciuto in qualche modo essere giusto.

È per queste ragioni che mi onoro di proporre l'invio di questa petizione al Ministero.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non mi oppongo all'invio al Ministero di questa petizione, tuttavia dovrò fare qualche riserva intorno ai provvedimenti indicati, perchè io non sono ancora in grado nè di avere una opinione precisa sulla questione di diritto, massime in faccia ad un parere contrario della Corte dei conti, nè di valutare le conseguenze finanziarie di questo provvedimento, quando dovesse essere convertito in legge.

Il Ministero ha fatto delle indagini sull'entità a cui possono ammontare queste indennità, ma queste indagini non sono ancora compiute.

Io procurerò di compiere queste indagini, e quando ciò sarà fatto, sarà mio dovere di riferire alla Camera sulla risoluzione che il Ministero potrà adottare.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per l'invio al Ministero di questa petizione.

(Le conclusioni sono approvate.)

PLEBANO, relatore. Ho l'onore di riferire sulla petizione 610.

Anche la questione che si contiene in questa petizione non è nuova nella Camera, perchè essa più volte sotto una forma o sotto un'altra, o per una o per un'altra occasione, venne innanzi a noi.

Molti antichi percettori ed esattori delle provincie meridionali chiedono in sostanza di essere esonerati dalla riscossione degli arretrati.

È opportuno che io ricordi alla Camera come, allorché fu pubblicata la legge del 20 aprile 1871, la quale stabiliva un nuovo sistema di riscossione delle imposte dirette, il Governo ed il Parlamento dovettero naturalmente preoccuparsi di due cose, cioè del modo con cui sarebbero riscossi gli arretrati delle imposte dirette, che venivano ad esistere il giorno in cui sarebbe andato in esecuzione il nuovo sistema di riscossione, e qualche poco anche della sorte degli antichi agenti della riscossione medesima.

Quanto alla riscossione degli arretrati che esistevano il 31 dicembre 1872, giorno in cui cessavano gli antichi sistemi di riscossione ed entrava in vigore il sistema nuovo, argomento cui riguarda la petizione, la legge del 20 aprile 1871 aveva disposto al suo articolo 104 quanto segue:

« Con regolamento da pubblicarsi per decreto reale, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, si provvederà con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal ministro delle finanze. »

Ed infatti che cosa avvenne nella riscossione di questi arretrati? Nelle provincie dove per l'antico sistema di riscossione esistevano impiegati governativi, il Governo assunse per così dire esso stesso questi arretrati, che esistevano il 31 dicembre 1872, e ne esonerò gli antichi esattori, e la questione fu sciolta in tal modo.

Nelle provincie meridionali la cosa andò alquanto diversamente. Nella città di Napoli il Governo dopo lunga discussione e gravi questioni con gli antichi

percettori, finì con esonerarli dalla percezione di questi arretrati, fece un contratto colla ditta Trezza per l'esazione stessa, e la questione fu anche lì finita.

Cosa analoga avvenne per la città di Palermo, dove pure gli antichi percettori furono esonerati dalla riscossione degli arretrati; ma così non avvenne in tutte le altre provincie napoletane, per le quali il Governo persiste a volere che sieno esattori di questi arretrati, e responsabili di essi, a norma della nuova legge, gli antichi percettori.

Ora codesti antichi percettori si rivolgono al Parlamento, sostenendo non essere il Governo fondato in legge, e soprattutto non troppo fondato in equità, nel volere che essi continuino ad essere responsabili, ed esattori di questi arretrati.

Prima di tutto essi affermano che, a tenore delle antiche leggi, sotto il regime delle quali essi assunsero il loro ufficio, essi non erano punto obbligati a curare la riscossione degli arretrati delle altre gestioni. Il loro impegno consisteva solo nel riscuotere il corrente, ed anche gli arretrati della propria gestione; ed ora invece il Governo, con disposizione emanata in seguito all'articolo 104 della già citata legge, volle obbligarli a garantire e riscuotere tutto l'intero arretrato dal 1872 e retro. E bisogna notare che in questo arretrato, c'è quella bagattella che è la ricchezza mobile, la quale se è di riscossione enormemente difficile quanto al corrente, è di riscossione, non dirò impossibile, ma difficilissima quando si tratta di arretrati; ed in ciò sta principalmente la causa essenziale della opposizione di codesti esattori ad assumere questo carico così grave.

Ma v'è un'altra ragione ancora. Il Governo, sempre in esecuzione dell'articolo 104, nel dare le disposizioni regolamentari per liquidare questi arretrati, che cosa fece? Credette opportuno di accordare ai contribuenti delle more al pagamento, e ne accordò più d'una; vale a dire accordò la facoltà di non pagare in quei giorni, in quelle epoche in cui annualmente dovevano i contribuenti pagare.

Nell'accordare tali facilitazioni, il Governo fece certo cosa buona, fece cosa di cui non può che esserne lodato. Però, considerata la questione rispetto agli antichi percettori, questo provvedimento eccellente rispetto ai contribuenti diventa una cosa ingiusta; imperocchè questi percettori dicono: voi volete tenerci obbligati a fare gli esattori per tutto il tempo che a voi piacque o piacerà di prorogare l'imposta ai contribuenti, ma noi abbiamo assunto l'obbligo di riscuotere, sia pure di riscuotere anche gli arretrati se volete, ma riscuoterli, fermo rimanendo nei contribuenti gli obblighi che esistevano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

al tempo in cui il nostro impegno, il nostro contratto ebbe luogo. Voi non potete venire oggi a cambiare i patti cui noi ci siamo obbligati; se vi piace di cambiarli rispetto ai contribuenti, voi fate bene, fate opera buona, ma intendetevela con loro e togliete di mezzo noi.

Finora pare che il Governo non abbia creduto o meglio non abbia avuto i mezzi di fare in qualche modo ragione a questi reclami che a me ed alla Giunta parvero abbastanza fondati nella legge e nell'equità. Ed è per queste ragioni che cotesti percettori ricorrono alla Camera invocando da essa la soluzione di tale questione.

A me pare veramente che si tratti oramai di una questione troppo lunga, di una questione assai grave e tale che merita che il Governo fermi su di essa un momento la sua attenzione. Non si tratta nè di uno nè di due soli percettori, ma di una lunga serie d'individui che si trovano nella grave condizione cui ho accennato. E pare sia opportuno provvedervi non solo nell'interesse di essi e per debito di giustizia, ma anche nell'interesse della pubblica amministrazione.

Io credo che alla riscossione degli arretrati, che pur troppo ancora esistono, non sia provveduto bene ed in modo conveniente; finchè vi ha di mezzo una questione come questa, finchè questi arretrati siano affidati a gente che non vuole saperne di riscuoterli, perchè ha ragioni abbastanza serie per opporvisi.

Vuole il Governo lasciar sussistere eternamente siffatta questione, coartando questi esattori, questi percettori colla vendita della cauzione e cose simili? A me pare che sarebbe opportuno, utile, conveniente sotto ogni aspetto che il Governo prendesse ad esame questa questione per dare ad essa quella migliore soluzione che sarà del caso.

È in questo senso, e con questo concetto, che la Giunta ha deliberato di proporre, come io ho l'onore di fare, l'invio di questa petizione al ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Darò alcune spiegazioni alla Camera sull'argomento a cui mira questa petizione.

Le cose si passarono in questo modo. Coi percettori della città di Napoli principalmente, poi anche, se ben ricordo, con quelli di Palermo, come ha indicato l'onorevole relatore, al dicembre del 1872 il Governo credette di stipulare una convenzione per la riscossione degli arretrati.

La convenzione che fu stipulata coi percettori della città di Napoli portava che i percettori stessi rinunziavano agli aggravi sulle riscossioni fatte in otto

mesi precedenti; in compenso l'erario li scioglieva dall'obbligo di versare gli arretrati *a scosso e non scosso*.

Due considerazioni avevano spinto il Governo a questa stipulazione. L'una di fatto; ed era che, quand'anche avesse il Governo persistito nel rigore del diritto, mancava la garanzia sulla quale assicurare l'esercizio. Gli arretrati erano dodici volte superiori all'ammontare delle cauzioni.

Poi vi era una considerazione di equità, che stava appunto per la grande città di Napoli nella quantità enorme delle quote minime inesigibili di tassa di ricchezza mobile, che ammontavano ad una somma enorme.

Questo per la città di Napoli.

Fu in seguito a questo precedente che altri percettori invocarono lo stesso trattamento. Ma il Governo non ha ravvisato in questi la stessa situazione e le stesse condizioni che lo avevano indotto a transigere coi percettori della città di Napoli.

Nel frattempo si seguì a procedere contro di loro e ad esigere il pagamento delle somme poste a loro carico. E siccome la petizione è stata presentata nel marzo 1873, debbo annunziare alla Camera che a quest'ora questa petizione ha perduto ogni sorta d'importanza perchè nel frattempo tutti o quasi tutti gli arretrati furono liquidati e pagati allo Stato.

Spero che la Camera non vorrà invitare il Ministero a restituire le somme che furono regolarmente percepite.

Accetto tuttavia l'invio della petizione al Ministero; vedrò se avrà ancora qualche applicazione possibile, ma, lo ripeto, non credo che a quest'ora la petizione, dopo i fatti che si sono regolarmente compiuti, possa avere un'applicazione.

PRESIDENTE. La Giunta propone che la petizione 610 sia inviata al ministro per le finanze.

Metto ai voti questa conclusione.

(È approvata.)

Invito l'onorevole Vollarò a riferire sopra altre petizioni.

VOLLARÒ, relatore. D'ordine della Giunta delle petizioni ho il dovere di riferire sulla petizione 612.

Con questa petizione la Giunta comunale di Concordia, provincia di Modena, chiede sin dal 1839 la concessione di certi appezzamenti di terreno detti *delle decime*, appartenenti al demanio.

La pratica fu lungamente dibattuta, finalmente nel 1850 la Giunta comunale ottenne la concessione di questi appezzamenti, essendo stata ammessa a comprarli verso un censo di livello.

La pratica non ebbe altro seguito finchè avvenne la costituzione del regno d'Italia. Allora la Giunta

municipale ed il Consiglio comunale, dopo la promulgazione della legge, chiese che quella concessione gli venisse fatta gratuitamente. Siccome però per i beni demaniali non si trovano comuni le disposizioni portate dalla legge sull'Asse ecclesiastico, così la vostra Giunta in nome delle leggi attuali ha creduto proporvi sulla presente petizione l'ordine del giorno puro e semplice, salvo sempre illeso il diritto al comune di riavere quel terreno col censo enfiteutico promessogli.

(La Camera approva.)

Passo a riferire sulla petizione 1145 di Giovannini Cleto, capitano commissario in riforma, il quale si rivolge al potere legislativo per ottenere una sanatoria alla interpretazione restrittiva data dalla Corte dei conti alla legge 26 marzo 1871, rimettendolo in tempo utile per avere quale riformato un aumento di pensione per le fatte campagne dal 1848 al 1866.

Il Giovannini si diresse al Ministero della guerra, ma disgraziatamente fuori del termine dei sei mesi che prescriveva la legge per produrre la domanda. V'insistette, ed avendo il ministro della guerra trasmessa la sua domanda alla Corte dei conti, questa, con una prima decisione, disse inammissibile la domanda, perchè prodotta fuori termine. Il Giovannini si credette lesa di questa prima decisione e ricorse alla Corte dei conti a sezioni riunite, la quale anche per ragione di merito mantenne l'inammissibilità della domanda. Ora ricorre al Parlamento per un provvedimento, e siccome il provvedimento del Parlamento non può aver luogo essendo la cosa giudicata, così la vostra Giunta a maggioranza di voti vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Eguale scopo ha l'altra petizione 1150 di Charpin Giuseppe di Padova, carabiniere riformato, il quale ricorre al Parlamento perchè gli sia accordata una pensione cui egli pretende avere diritto come congedato per effetto di malattia contratta durante il servizio.

La vostra Giunta, prima di pronunciarsi su questa domanda, fece le debite indagini al ministro della guerra, il quale, interrogato il Consiglio militare di sanità, ne ebbe in risposta che al Charpin non era stata attribuita la pensione, perchè la malattia per cui era stato congedato non era di quelle che si contraggono nell'esercizio delle funzioni militari, per cui non poteva spettargli la pensione.

Per questa ragione la vostra Giunta mi ha dato l'incarico di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Riferisco ora sulle petizioni 1223, 1227 che hanno un identico scopo.

Sono gli studenti delle Università di Napoli e di Torino che nello scorso mese di marzo reclamavano contro i regolamenti universitari.

Siccome questi regolamenti universitari sono già stati abrogati, ed i nuovi sono già applicati, a nome della Giunta propongo l'ordine del giorno puro e semplice su queste petizioni, perchè sarebbe inutile qualunque provvedimento.

PRESIDENTE. Su questa petizione è iscritto per parlare l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Non è per oppormi alle conclusioni proposte dall'onorevole relatore sulle petizioni degli studenti di Torino e Napoli che io chiesi la parola. L'ordine del giorno puro e semplice proposto sopra queste due petizioni non solo è una deliberazione logica e naturale, ma allo stato attuale delle cose è veramente la sola possibile.

Il motivo dunque che mi mosse a parlare è per rivolgere una preghiera all'onorevole Giunta delle petizioni.

È ormai consuetudine invalsa che ogniquale volta si apre una nuova Legislatura, le petizioni sulle quali era intervenuto un provvedimento per parte del potere legislativo, o del potere esecutivo, erano per deliberazione della Giunta iscritte in un elenco che, portato innanzi al Parlamento, veniva approvato, quando nessun deputato sorgerà a chiedere che venisse fatta apposita relazione sopra alcuna delle petizioni iscritte nell'elenco stesso.

Questa consuetudine ormai invalsa negli annali del nostro Parlamento, a mio avviso è ottima, perchè sottrae la Camera al compito di occuparsi di petizioni che, per servirmi d'un termine legale, erano passate in cosa giudicata.

D'altra parte, o signori, se voi ponete mente alla poca serietà che dimostra la Camera occupandosi d'un discreto numero di petizioni a cui venne provvisto con provvedimenti favorevoli ai petenti, sarete di leggieri convinti quanto sia utile attenersi a quanto si praticò dalla Giunta delle petizioni all'aprirsi d'ogni Legislatura.

Ne volete una prova che credo non ammetta replica: non esito, o signori, a fornirvela in poche parole.

Gli onorevoli deputati che avevano l'onore di far parte della passata Legislatura, ricordano la lunga, vivace ed animata discussione che ebbe luogo alla Camera sopra i regolamenti dell'onorevole Bonghi; conoscono l'ordine del giorno che venne in seguito a quella discussione votato; sanno infine come l'onorevole Coppino ministro dell'istruzione pubblica, facendo onore alle sue dichiarazioni, di cui prese

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

atto il Parlamento, siasi occupato di tale questione, decretando nuovi ed accurati regolamenti che tornano bene accetti agli studenti universitari.

Or bene se così stanno le cose, mi permetto chiedere alla Camera se è utile, pratico e serio l'occuparsi ancora delle petizioni sulle quali ha testè riferito l'onorevole Vollaro. Francamente, o signori, nol credo; fitengo anzi non presumere troppo, se penso non potere la Camera avere in argomento opinione diversa da quella che mi permisi di emettere.

Queste sono le considerazioni che m'inducono a rivolgere viva preghiera alla Giunta perchè le petizioni sulle quali è intervenuto tra l'una e l'altra Legislatura un provvedimento favorevole ai petenti, siano iscritte, come utilmente sin qui si è praticato, in apposito elenco preparato dalla Giunta da sottoporsi all'approvazione della Camera. Sarà questa mia preghiera benevolmente accolta dalla Giunta delle petizioni? Lo voglio sperare nell'interesse delle nostre istituzioni e più ancora per la efficacia e serietà delle nostre deliberazioni.

VOLLARO, relatore. Duolmi di dover rispondere all'appunto che l'egregio mio amico fa alla Commissione e non al relatore; ma io, parte di quella, ho bisogno di rispondergli.

Le petizioni alla nuova Commissione furono rimesse dalla Presidenza con incitamento perchè lavorasse e lavorasse alacramente.

Se si fosse tenuto conto dei precedenti, e se alla Commissione nuovamente nominata non si fossero mandate quelle petizioni sulle quali già fosse intervenuto un provvedimento, ed alla Presidenza ciò doveva constare, non sarebbe questo sconcio avvenuto.

Duolmi poi che sia un membro della Presidenza che fa questo appunto alla Commissione. Io alla mia volta, a nome della Commissione, questa inesattezza e questa accusa di non accondiscendenza ai precedenti, debbo ritorcerla e rinviarla alla Presidenza che ci ha mandate le petizioni.

PISSAVINI. Prima di tutto debbo osservare all'onorevole Vollaro che io non ho fatto nessun appunto, meno poi rimprovero di sorta alla Giunta delle petizioni; mi sono limitato rivolgere alla Giunta una viva preghiera per tutelare l'efficacia ed il prestigio delle nostre discussioni. Su questo punto non dico altro. Lascio giudice la Camera fidente nella sua imparzialità e giustizia.

L'onorevole Vollaro soggiunse che la Giunta riferisce sulle petizioni che le vengono rassegnate dalla Presidenza, e che da me, membro di essa, non si sarebbe atteso le osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre alla Camera. L'onorevole Vollaro, vec-

chio ed esperto parlamentare, avrebbe dovuto conoscere che le petizioni vanno di pien diritto alla Giunta senza alcun intervento della Presidenza.

Ma lasciata anche in disparte questa grave considerazione, sarebbe una teoria nuova quella che vorrebbe stabilire l'onorevole Vollaro, impedendo ai deputati che hanno l'onore di far parte del Seggio presidenziale d'interloquire sulle petizioni. Io dichiaro all'onorevole Vollaro che non posso accettare la sua teoria. Mi tengo onorato della mia nomina a segretario, ma essa non mi impedirà mai di prendere parte alle discussioni della Camera ogniqualvolta crederò opportuno il farlo. È un mio diritto a cui, con buona venia dell'onorevole Vollaro, non sono per nulla inclinato a rinunciare.

Premessi tali sistemi, insisto, malgrado la risposta dell'onorevole Vollaro, a pregare la Giunta di fare un elenco di tutte quelle petizioni sulle quali si è provveduto o dal potere esecutivo o con provvedimento legislativo.

L'onorevole Macchi, il quale da lungo tempo presiede la Giunta delle petizioni vorrà rendermi ragione di quello che ho detto.

L'egregio mio amico Macchi non ignora che, all'aprirsi di una nuova Legislatura, nella prima adunanza della Giunta, si è sempre praticato di fare un elenco di tutte quelle petizioni sulle quali erasi provveduto, e mi giova sperare che egli che presiede pure in questa Sessione l'onorevole Giunta delle petizioni, vorrà richiamare una consuetudine pratica e seria.

Questa fiducia mi esonera dal rilevare la taccia ingiustamente inflittami dall'onorevole Vollaro di aver voluto fare colla mia osservazione un rimprovero alla Giunta. Mi limito a dichiarare che non ebbi mai un tale intendimento; ho rivolto alla Giunta una preghiera e nulla più. Confido vederla accolta e confido tanto più dopo le parole testè pronunziate dal presidente del Consiglio, il quale dichiarò accettare l'invio della petizione dei percettori di Napoli, malgrado fosse persuaso essersi già prima d'ora sulla medesima provveduto.

Lasciamo dunque da parte le parole di rimprovero od altro. È una preghiera che ho fatto, e la mantengo; e spero che la Giunta vorrà accoglierla benevolmente.

MACCHI. (Presidente della Giunta) La Giunta delle petizioni, anche in altre Legislature, si è trovata dinanzi ad un cumulo di arretrati che sommano a migliaia; ed ha sentito pertanto il dovere, volendo fare del diritto di petizione una cosa seria, di ordinare una cernita di tutte quelle petizioni le quali, o per antica data, o per altre circostanze, avessero assolutamente perduto ogni opportunità.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

Questo elenco lo si è fatto, e lo si farà anche in avvenire, se sarà d'uopo; ma, per la petizione degli studenti di Napoli, di cui è questione in questo momento, la Giunta non ha creduto conveniente di mandarla all'elenco, sul quale, di solito, si passa a piè pari, senza che i deputati abbiano modo neanche di avvertire di che si tratti.

La petizione di cui si discorre è recente; ci fu mandata nel marzo 1876 e riguarda una questione gravissima. E, per quanto i regolamenti, contro i quali gli studenti reclamano, siano stati in parte modificati, e, per conseguenza la petizione non abbia più ragione di essere, parve alla Commissione che convenisse almeno che i petenti sapessero, e lo sapesse il Parlamento, che i loro reclami li abbiamo avuti sott'occhio, e li abbiamo esaminati; e che se vi abbiamo proposto l'ordine del giorno puro e semplice, perchè il Governo in parte ha già provveduto, la Giunta sentì il dovere che la petizione non passasse dinanzi a voi in un elenco complessivo; e quindi inosservata ed inavvertita.

Con ciò, ripeto, non rinuncia la Giunta a fare, anche in avvenire, quando lo stimerà del caso, quell'elenco che l'onorevole Pissavini desidera.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Il relatore propone l'ordine del giorno sopra le due petizioni segnate coi numeri 1223 e 1227.

Metto ai voti questa conclusione.

(È approvata.)

VOLLARO, relatore. Riferisco sulla petizione 1303, colla quale uno degli eminenti patrioti della Calabria domanderebbe un compenso delle patite sventure colla concessione delle saline di Lungro.

Siccome trattasi di una proprietà dello Stato, e questo non potrebbe fare concessioni se non mediante una legge, la Giunta mi ha dato l'incarico di proporvi su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Riferisco sulla petizione 12859 del capitano De Rada, il quale chiederebbe di essere pensionato come insignito della decorazione dell'ordine militare di San Giorgio.

Questa petizione, dopo varie fasi e domande fatte al ministro della guerra, ebbe nel 1873 la risposta, che non era stata presa in considerazione per le ragioni che si erano svolte a proposito di altra simile petizione presentata nel 1872, col n° 6775, comparsa negli atti di questa Camera; e siccome nel 1873 si è data cognizione al petente della deliberazione, e il medesimo non fece risposta, e parrebbe che si sia acquietato, la Commissione, per i motivi svolti dal

ministro della guerra, ha creduto dovervi proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Meardi a venire alla tribuna per riferire sulla petizione 195.

MEARDI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 195 la quale, dichiarata d'urgenza fino dal 15 marzo 1872, per un semplice errore di stampa, figura nella tabella, come se fosse stata presentata nel 1876. Essa riflette una questione di strade comunali obbligatorie.

Fino dal 1868 il municipio di Santo Stefano in provincia di Reggio Calabria, si fece iniziatore di un consorzio per la costruzione di una strada che mettesse il medesimo comune in comunicazione col capoluogo della provincia, con Reggio. L'ingegnere Franchetti, avuto l'incarico d'eseguirne il progetto, lo compì sollecitamente.

Il suo tracciato, partendo da Santo Stefano, discende la lunga vallata del Gallico e pei comuni di Sant'Alessio, Lagonadi, Calanna e Villa San Giuseppe, raggiunge la strada provinciale di Reggio a Catona, seguendo sempre la sponda destra del torrente.

Approvato il progetto, e reso obbligatorio il consorzio, si pose tosto mano alla costruzione della strada.

Ma poco dopo si progettò altresì un secondo tronco, il quale, risalendo le dirupate ed alpestri montagne costituenti la parte meridionale della vallata, raggiungesse Sambatello e di qui scendendo al torrente ed attraversandolo, si annodasse al primitivo tronco della sponda destra in una località detta i *Molini di Calanna*.

Si fu allora che 179 proprietari convinti che il nuovo tronco porterebbe ai comuni un aggravio tale da renderlo insopportabile, un aggravio non giustificato dalla sua importanza, vi si opposero con ricorsi al prefetto ed al Ministero dei lavori pubblici ed inviando pur anco la presente petizione al Parlamento.

Essi in questa petizione instano perchè la sola linea da eseguirsi sia quella progettata primitivamente dall'ingegnere Franchetti, e che, quando anche si volesse costruire il secondo tronco Gallico-Sambatello, qui si arrestasse la strada, assolutamente eliminando la sua continuazione fino ai Molini di Calanna.

Giustificano la loro domanda mettendo innanzi le grandi difficoltà tecniche che presenta la natura dirupata e franosa dei monti che attraverserebbe il tronco Sambatello-Calanna, le molte opere d'arte necessarie, il gravissimo suo costo. In prova dichiarano che, mentre pei due tronchi di poco più che 43

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

chilometri, erasi progettato il costo di lire 769,790, già col quadro di liquidazione, pubblicato dalla Deputazione provinciale a tutto il 1871, risultò essersi spesa la ingente somma di lire 1,177,992.

In conseguenza di ciò tutti i comuni interessati videro l'imposta comunale e provinciale raggiungere il 200 per 100 dell'imposta governativa.

Onorevoli signori, la questione sollevata dalla presente petizione può venir trattata sotto due punti di vista, l'uno legale, tecnico l'altro.

Prima d'ogni cosa riesce naturale il chiedere se una volta che un consorzio è stabilito pella costruzione di una determinata strada, possa poi, sulla istanza di altri interessati, estendersi l'obbligo del medesimo alla costruzione di altro tronco che del primo sia complemento od appendice, di molto così elevando la spesa stata deliberata.

Rispondo che lo si può sempre quando, a termini degli articoli 43, 44, 46 della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, siansi compiute le formalità richieste. La legge provvede a tutte le eventualità prescrivendo come debbano farsi le proposte dagli interessati, e l'autorità competente a statuire sopra i reclami che insorgessero, e concedendo infine di appellarsi contro il decreto della Deputazione provinciale al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del ministro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Nel caso di cui ci occupiamo, tutte queste fasi dovettero compiersi anche pel tronco Gallico-Sambatello, e basta a dimostrarlo il tenore stesso della petizione, dove si dichiara che l'assemblea consorziale e la Deputazione provinciale approvarono in buona fede il progetto, ma negato avrebbero il loro consenso, se prevedute si fossero le grandi difficoltà di esecuzione e le ingenti spese che esso rese necessarie.

Lo dimostra eziandio il fatto che la costruzione di tale strada venne cominciata, ciò che non avrebbe certamente avuto luogo nel caso contrario.

La Camera adunque non deve nè può occuparsi della questione legale.

Rimane la questione tecnica. Ma neppure di questa possiamo e dobbiamo renderci giudici.

L'articolo 21 della legge citata prescrive che tutte le contestazioni e i reclami sui tracciati di una strada siano decisi dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale, se la strada è comunale, e dal ministro se è provinciale od anche comunale, scorrente in diverse provincie.

La Camera non è un grande ufficio tecnico che abbia competenza di entrare in simili questioni, qualunque sieno le ragioni che sembrino militare per un tracciato piuttosto che per l'altro. Nel caso

concreto poi, neppure si deve inviare al ministro dei lavori pubblici la petizione, onde tengansi le ragioni addotte in quel conto che meritare possano, giacchè ogni questione al riguardo fu sciolta definitivamente, e la strada contestata a quest'ora è fors'anco compiuta.

Non rimane adunque che adottare una conclusione, quella dell'ordine del giorno puro e semplice, che, a nome della Giunta, ho l'onore di proporvi sulla petizione di cui ci occupiamo.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito il deputato Farina Nicola a venire alla tribuna, a riferire sopra altre petizioni.

FARINA NICOLA, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 1265.

Questa petizione è sottoscritta dal sindaco di Tavoleto e da altri 35 suoi colleghi, i quali dopo lunga e minuta descrizione dei danni prodotti dal contatore ne chiedono l'abolizione, potendo l'erario dello Stato rivalersene con tassa sui comuni, proporzionata al numero della popolazione.

L'importanza di questa petizione richiederebbe una intera tornata; ma poichè quanto prima la Camera dovrà occuparsi di una modifica alla legge sul macinato, la vostra Giunta vi propone di inviarla agli archivi, per tenerne conto in quella circostanza.

PRESIDENTE. Su questa petizione ha la parola il deputato Griffini.

GRIFFINI LUIGI. Malgrado che il relatore abbia giustamente osservato, che in un futuro più o meno lontano, la Camera dovrà occuparsi delle riforme che si proporranno alla legge del macinato, io ho creduto opportuno, o signori, di chiedere la parola sopra questa petizione, affine di ovviare al pericolo che, non facendola oggetto di alcuna discussione, potesse per avventura ingenerarsi nel paese il dubbio, che la Camera non si preoccupi molto del malessere, che specialmente in questi ultimi tempi è stato prodotto dall'imposta del macinato. Anzi io ritengo essere molto conveniente che il paese sappia che la Camera dei deputati si dà molto pensiero delle modificazioni che dovranno essere portate alla legge sul macinato, e che non è per nulla insensibile a sofferenze ben note a tutti i suoi membri, i quali di fresco sono partiti dai propri collegi ed hanno quindi avuto occasione recente di mettere il dito sulla piaga dolorosissima.

Mi piace constatarlo, è generale la soddisfazione per gli ultimi avvenimenti parlamentari; ma v'è un punto nero, o signori, e questo punto nero è formato dalle conseguenze della legge sul macinato.

Non è ora certamente il momento opportuno per trattare la questione a fondo; anzi io ho già raggiunto in parte il mio scopo che era quello, come

ebbi l'onore di accennare, di rendere manifesto anche in questa occasione quanto la Camera si interessi ai patimenti delle classi inferiori della società.

Le vi prego però di por mente all'indizio che dimana dalla petizione testè riferita; indizio il quale collegato a mille altri forniti dall'esperienza nel lungo tratto di tempo da che la legge del macinato andò in vigore, deve persuadervi che intorno a questa legge non è più il caso di *ritocchi*, ma è il caso di procedere a quelle modificazioni radicali che il paese fiducioso attende dal partito che presentemente governa. Tale indizio scaturisce dalle preghiere fatte dai petenti di ripartire il prodotto dell'imposta del macinato sopra le provincie, il che vuol dire ripartirlo sopra i contribuenti, ovvero, in altri termini, di sostituire al macinato un'imposta di una natura ben diversa, quale sarebbe o la tassa di famiglia da togliersi ai comuni per darla nuovamente allo Stato, ampliandola, od una cosa molto simile, il testatico.

Sì, o signori, la parola *testatico* è ripetuta nelle nostre campagne, specialmente nell'alta Italia, ed io faccio fede che molti invocano l'applicazione di questa tassa, purchè venga sostituita all'imposta del macinato.

Io ho parlato nella presente circostanza, o signori, anche per un'altra ragione; perchè qui si tratta di un male che non può attendere il rimedio.

Noi sappiamo tutti che le campagne dell'alta Italia sono desolate dall'emigrazione. Questa emigrazione, che ora lamentiamo in una proporzione limitata, potrebbe benissimo crescere talmente da inaridire una delle fonti principali della ricchezza del paese, da toglierci le braccia necessarie per la nostra agricoltura.

Mi è stato detto recentemente da autorevolissima persona, alla quale non ebbi opportunità di rispondere, che il malessere dei contadini, specialmente dell'alta Italia, dal quale sono indotti ad emigrare, non deriva tanto dal macinato, quanto da altre cause, e che una di queste è il modo certamente non molto generoso con cui essi vengono trattati dai loro padroni.

Io non contraddico a siffatta asserzione; lamento anzi grandemente che i salari non si pongano al livello dei bisogni, e che i contadini dell'alta Italia versino in tristi condizioni, anche per le basse mercedi che ricevono. Ma, signori, se per queste basse mercedi non hanno mezzo di vivere, come possono anche pagare un'imposta? Come possono vedere senza gravissimo danno decimato lo scarso loro pane?

E credetelo, che vien decimato in larga misura,

perchè loro si sottrae tutta quella quantità che è necessaria pel pagamento della tassa del macinato; ed ancora molto di più, mentre i mugnai vogliono compensarsi di una quantità di spese, degli avvocati che devono pagare per le molte cause che sostengono, e vogliono compensarsi persino del prezzo del batticuore per le multe da cui sono minacciati.

Se i contadini non hanno mezzo di vivere, perchè sono scarsamente retribuiti dai loro padroni, cominciamo a sollevarli da un'imposta che è certissimo che essi non possono pagare.

Si replica però: l'equilibrio si farà col tempo. Appunto perchè adesso i contadini non possono pagare l'imposta del macinato ed avanzarsi con che vivere, i salari di necessità cresceranno, ed in questa guisa si restituirà l'equilibrio che sarebbe stato tolto dall'imposta.

Ma, prima che ciò avvenga, i nostri contadini possono aver ceduto alla vivissima tentazione di emigrare e quindi il male può essere diventato irreparabile. Supponiamo però che l'equilibrio si restituisca a tempo e facciamo astrazione dalle sventure che lo dovrebbero precedere. Quale ne sarebbe il risultato? Sarebbe questo soltanto, che l'imposta sul macinato, pei contadini, verrebbe pagata dai loro padroni sotto la forma di aumento di salario. Allora tant'è che evitiamo un giro vizioso, un giro dispendiosissimo e che facciamo pagare la tassa da quelli che ne hanno i mezzi, astenedoci dal continuare a voler cavar sangue da una rapa.

L'argomento che ho accennato di volo addimosta che, od i contadini continueranno ad emigrare per non poter sopportare la tassa del macinato, o la pagheranno i loro padroni per essi, quando però gravissimi patimenti ne avranno prodotta la necessità. Facciamo dunque presto a modificare la legge relativa, prevenendo ulteriori mali ed ascoltando le voci che da ogni parte si innalzano.

Ringrazio la Camera della benevolenza colla quale mi ha ascoltato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non posso restarmi silenzioso dopo le dichiarazioni dell'onorevole Griffini.

Se ho bene inteso, i petenti chiedono l'abolizione della tassa sul macinato, e l'onorevole Griffini appoggia questa domanda con suggerire di sostituirvi il testatico e con chiedere che si adotti senza ritardo un provvedimento il quale riformi radicalmente la tassa sul macinato.

Dico la verità, sentirei di mancare al mio dovere se lasciassi credere, col mio silenzio, che sia prossima la presentazione di un provvedimento inteso a riformare la tassa del macinato radicalmente.

Il Governo ha nominato una Commissione per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1876

studiare l'impianto e l'ordinamento di questa tassa. Alla Commissione è stato dato un duplice mandato: di studiare la riforma dei regolamenti, e vedere di rendere meno dura l'esazione della tassa, poi di studiare le possibili riforme alla legge.

Di più il Governo per sua parte emanò tutti quei provvedimenti che sono di sua competenza, e possono rendere meno dura l'applicazione di una tassa che non può essere applicata senza severità.

La Commissione continua il suo lavoro, ed io spero che essa lo compirà lodevolmente, e presenterà le sue proposte; ma, signori, io non posso certamente lasciare sperare alla Camera che il Ministero sia in grado in questa Sessione di presentare alla Camera un provvedimento radicale che vada nel senso indicato dall'onorevole Griffini, che cioè metta al posto di questa un'altra tassa. (*Interruzione a sinistra — Voci: Sì*)

Ebbene vedremo se l'iniziativa parlamentare metterà innanzi a noi una tassa che tenga luogo di questa in modo che non manchino i fondi per potere provvedere a tutti i servizi pubblici, ed a tutti i bisogni dello Stato; e se ci verrà dinanzi una proposta simile non sarà davvero sul banco dei ministri che troverà opposizione.

Intanto io prego la Camera di volere attendere che gli studi siano compiuti: da questi io spero di potere ottenere delle riforme serie maturamente studiate e degne della sua approvazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. La Giunta propone che la petizione 1265 sia mandata agli archivi.

Metto ai voti questa conclusione.

(La Camera approva.)

FARINA NICOLA, relatore. Riferisco sulla petizione 1296.

Giuseppe Rossi, agente contabile nell'amministrazione carceraria di Cosenza, dopo 40 anni di servizio veniva messo in aspettativa e poi in ritiro. Fece le opportune pratiche per ottenere il suo soldo di riposo, ma dalla Corte dei conti gli venne concesso per una volta sola la somma di lire 935 dichiarando che non aveva diritto a pensione. Non contento di questa decisione, in tempo utile ne produsse appello, sopra del quale la stessa Corte dei conti, a sezioni riunite, deve ancora decidere.

La Commissione per le petizioni non volendo per nulla prevenire e vincolare le deliberazioni dell'autorità competente, vi propone di passare all'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che l'onorevole deputato Bertani ha mandato alla Presidenza un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

L'ordine del giorno è esaurito.

Domani non vi è tornata pubblica, c'è riunione negli uffici.

La seduta è levata alle 4 25.

Ordine del giorno per la tornata di giovedì:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Nomina di un commissario delle petizioni;
- 3° Relazione di petizioni.

